

COMUNE DI CALLIANO

STATUTO

Approvato dal consiglio comunale n. 56 del 29.11.1995

TITOLO PRIMO

PRINCIPI VALORI OBIETTIVI

Art. 1

Finalità

Il paese di Calliano deve vivere e svilupparsi tenendo presente la sua posizione e la sua storia.

Situato tra le città di Trento e Rovereto, con una tradizione di luogo di passaggio, deve oggi rifiutare il ruolo di quartiere dormitorio e, sfruttando le caratteristiche che la natura gli ha donato, il carattere della sua popolazione, le infrastrutture di servizio esistenti e future, proporsi quale sede di vita ideale per gli anni a venire.

Anni nei quali sarà centrale la possibilità di avere contatti con la realtà che ci circonda, ma sarà soprattutto fondamentale la possibilità di contatto con il verde e la tranquillità.

Calliano deve cioè proporsi come ambiente ad elevato grado di vivibilità.

Art. 2

Definizione giuridica

Il Comune di Calliano è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi della Repubblica, della Regione Trentino Alto Adige e della Provincia Autonoma di Trento, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.

Art. 3

Principi

1. Il Comune di Calliano rappresenta tutta la comunità che vive sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove l'armonico sviluppo economico e sociale.

Tale sviluppo dovrà essere improntato alla solidarietà ed essere ecologicamente sostenibile.

2. Ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e delle norme statali, regionali e provinciali.
3. Impronta la propria azione ai principi della pianificazione e programmazione.
4. E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione, della legge e del presente statuto.
Esercita, inoltre, secondo le leggi statali, regionali e provinciali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia Autonoma.
5. Favorisce la partecipazione diretta ed effettiva dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali.
6. Considera proprio compito primario la tutela delle fasce più svantaggiate dell'intera comunità civile, al fine di garantire ad ogni individuo condizioni di autonomia ed autodeterminazione, ed opera per promuovere la solidarietà della comunità civile, il rispetto, la dignità e l'accoglienza, in particolare a vantaggio dei soggetti più deboli ed indifesi.
7. L'autonomia della comunità locale è ispirata a principi di libertà e giustizia. Alla luce di tali principi è scopo fondamentale del Comune quello di tutelare e migliorare la vita della comunità e di rendere più umana l'esistenza delle persone che la compongono siano esse singoli o famiglie, in particolare promuovendo la cultura, la pace e le condizioni di pari opportunità tra l'uomo e la donna, adottando le necessarie azioni positive e valorizzando i diritti dei minori.
8. Il Comune assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come tratto fondamentale della propria azione amministrativa.

Art. 4

Consulta delle donne

- 1) Il Comune di Calliano istituisce la Consulta delle donne, composta dalle elette nel Consiglio Comunale e dalle rappresentanti femminili dei Gruppi e Associazioni presenti nel Paese.
- 2) La Consulta si propone di promuovere il ruolo della donna nella Società, di valorizzare il fare e il sapere femminile in tutte le sue forme, di sostenere le pari opportunità, di attivare interventi contro la violenza sessuale ed ogni altra forma di violenza.

Art. 5

Stemma e gonfalone

1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune di Calliano tengono conto di alcuni simboli particolarmente significativi, adatti a rappresentare sia dal punto di vista ambientale-paesaggistico che storico il luogo dove è insediata la comunità.
2. Caratteristiche dello stemma: scudo, in alto di colore azzurro con il castello di Castelpietra al naturale, in basso rosso interrotto dall'azzurro (Adige) con a sinistra il simbolo di Venezia (il leone di S.Marco), e a destra il simbolo di Trento (l'aquila); esternamente corona da comune, ramo d'alloro fruttato, ramo di quercia fruttato con nastro azzurro legante con fiocco i due rami e recante la scritta:

**"AQUILAM LEONEMQUE ATHESIS IN PACE CONGIUNGIT"
(L'Adige congiunge nella pace l'aquila e il leone).**

3. Caratteristiche del gonfalone: drappo rettangolare bianco di seta grezza a tre corde con frange, decorato al centro dallo stemma comunale sovrastato dalla scritta in oro "COMUNE DI CALLIANO".
4. Fanno parte integrante del presente statuto copia dello stemma e del gonfalone.

Art. 6

Titolari del diritto di partecipazione

1. Sono titolari dei diritti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione:
 - a) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - c) i cittadini italiani, stranieri, apolidi, ancorchè non residenti, ma che abbiano nel Comune il centro della loro attività;
 - d) le persone originarie del Comune ed i loro discendenti, anche se non più residenti nello stesso.

TITOLO SECONDO

**PARTECIPAZIONE - ASSOCIAZIONISMO
INIZIATIVA POPOLARE**

CAPO 1° PARTECIPAZIONE

Art. 7

Informazione

1. Il Comune di Calliano riconosce nell'informazione la condizione essenziale per la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, politica ed amministrativa.
2. I documenti amministrativi del Comune sono pubblici; ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti temporaneamente l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio Comunale, nonchè dei provvedimenti riguardanti la concessione a chiunque di sovvenzioni, sussidi, ausilli finanziari e vantaggi economici.

4. Il Comune cura la più ampia informazione di cittadini, con particolare riguardo:
- a) ai servizi socio - sanitari, ai dati sullo stato dell'ambiente ed alla pianificazione urbana e territoriale;
 - b) alle valutazioni ed ai bilanci di impatto ambientale ed economico delle opere pubbliche;
 - c) ai bilanci preventivo e consuntivo. In relazione a questi la Giunta deve indire una conferenza pubblica almeno 15 giorni prima la data di approvazione del bilancio preventivo.
5. Il Comune di Calliano riconosce, a chiunque abbia interesse al procedimento, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e disciplina il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi.

Art. 8

Biblioteca Pubblica

1. Il Comune riconosce l'organizzazione del servizio pubblico di biblioteca quale garanzia del diritto di accesso all'informazione da parte di tutti i cittadini ed è suo impegno prioritario attivarsi perchè ciò avvenga, conscio che la biblioteca, per poter assolvere pienamente al proprio compito deve essere inserita in una rete integrata di istituzioni che agiscono in maniera coordinata, rimanendo per altro autonoma.
2. Attraverso la biblioteca pubblica l'ente locale mette a disposizione di tutti le testimonianze del pensiero dell'uomo, realizza la memoria storica della propria comunità, attua il principio di trasparenza del suo operato e tutela il diritto di informazione dei cittadini.

Art. 9

Assemblea dei cittadini (Forum)

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e amministratori in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.
2. Tali forum possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare di specifici temi o questioni di particolare urgenza.
3. I forum possono essere convocati, oltre che su richiesta di n. 5 consiglieri comunali, anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini (75), nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta la presenza.

CAPO 2° ASSOCIAZIONISMO

Art. 10

Associazioni

1. Il Comune riconosce il valore delle libere forme associative e cooperative per la tutela dei diritti dei cittadini, in particolare le associazioni aventi per legge la rappresentanza dei mutilati, degli invalidi e dei portatori di handicap, e per il perseguimento dei fini di interesse generale della comunità locale; ne favorisce l'attività nel rispetto reciproco dell'autonomia; garantisce, in condizioni di eguaglianza, i diritti ad esse attribuiti dallo Statuto.

2. In relazione con il successivo art. 12 il Comune sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante la stipulazione di convenzioni per la loro attuazione, ed in particolare:

a) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi, progetti provinciali, regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;

b) favorisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal comune stesso;

c) può mettere a disposizione delle libere forme associative, aventi sede nel territorio comunale, i mezzi e i servizi occorrenti per l'organizzazione di iniziative e manifestazioni secondo i criteri e le modalità stabilite in apposito regolamento comunale;

d) può affidare, con specifici provvedimenti, ad associazioni, nonchè a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni assegnando all'occorrenza le risorse necessarie.

Gli interventi previsti nel presente comma hanno luogo nei confronti delle libere forme associative che presentino i requisiti per l'iscrizione alla speciale anagrafe.

3. Le associazioni senza scopo di lucro, iscritte nel registro anagrafico di cui all'art. 9 e le società cooperative senza scopo di lucro che agiscono nei settori dell'assistenza, della cultura, della scuola e della scienza, della protezione dell'ambiente, dello sport e del tempo libero, nonchè di altri servizi di interesse collettivo, le quali intendono svolgere attività ed iniziative di interesse pubblico, per accedere ai finanziamenti dell'amministrazione devono presentare al Comune specifici progetti, corredati da adeguata illustrazione tecnico finanziaria.

4. I soggetti di cui al comma precedente, qualora il progetto sia riconosciuto dall'amministrazione tecnicamente valido e finanziariamente congruo alle finalità di pubblico interesse possono ottenere dal Comune, nei limiti delle disponibilità finanziarie, sulla base di criteri oggettivi, predeterminati e preventivamente resi pubblici, contributi, risorse od altri ausili finanziari o strutturali.

Dell'utilizzo dei finanziamenti viene presentato un rendiconto analitico. Il Comune pubblica, in apposito documento, allegato al conto consuntivo di ciascun esercizio finanziario, l'elenco delle associazioni che hanno ottenuto risorse, contributi od altri ausili.

5. Ove possibile i contributi di cui sopra sono assegnati sotto forma di servizi.

Art. 11

Anagrafe delle associazioni

1. Le associazioni di cui all'art. 8, regolarmente costituite ed operanti nell'ambito comunale, hanno diritto di essere iscritte in un registro anagrafico.

Ai fini dell'iscrizione sono comunicati l'atto costitutivo dell'associazione, lo statuto e le notizie relative alla composizione degli organi elettivi e le relative variazioni.

Art. 12

Rapporti Comune - Associazione

1. La programmazione dei servizi e delle attività istituzionali del Comune e la loro esecuzione deve considerare la presenza di organizzazioni di volontariato che operano negli specifici ambiti, prevedendo condizioni di priorità nel caso di ricorso a convenzioni esterne.
2. L'iscrizione dell'associazione nell'anagrafe comporta il diritto di partecipare alle consultazioni che la Giunta Comunale deve indire almeno una volta l'anno.

CAPO 3° INIZIATIVE POPOLARI

Art. 13

Istanze, petizioni, proposte

1. Singoli cittadini, nonchè gruppi od organizzazioni, possono rivolgere all'Amministrazione comunale istanze, petizioni, proposte dirette a sollecitare interventi o comportamenti della stessa che siano rivolti alla migliore tutela di interessi individuali o collettivi, riferiti al territorio comunale o a parte di esso.
2. Per gli effetti di cui ai commi seguenti le istanze, le petizioni e le proposte, devono presentare i seguenti requisiti:
 - a) essere sottoscritte dagli autori di cui devono indicarsi chiaramente le generalità, l'indirizzo, gli estremi di un documento d'identità, ovvero quando gli autori agiscono quali rappresentanti di una organizzazione, la carica ricoperta all'interno di questa, nonchè la precisa denominazione e sede della medesima;
 - b) identificare con sufficiente chiarezza e precisione gli atti, interventi o comportamenti sollecitati; con l'attenzione che non esorbitino palesemente dalle competenze del Comune, e non siano per altra ragione palesemente illegittimi.
3. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, petizione o proposta che presenti i requisiti di cui al comma precedente il Sindaco o l'assessore competente, comunica la posizione dell'amministrazione, rivolgendosi per iscritto all'autore o al primo del gruppo di autori, ovvero indirizzandosi alla sede dell'associazione autrice.
4. La posizione dell'Amministrazione comunale dev'essere motivata ed espressa in termini precisi e circostanziati, anche con riferimento ai tempi in cui gli atti, gli interventi e i comportamenti richiesti potranno realizzarsi.

Art. 14

Referendum, norme generali

1. Il referendum, che potrà essere consultivo o propositivo, è volto a realizzare il raccordo tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.
2. I referendum devono riguardare materie di esclusiva competenza con l'esclusione:
 - a) dello statuto e dei regolamenti relativi al funzionamento del Consiglio e all'organizzazione comunale;
 - b) dei provvedimenti inerenti elezioni, nomine o designazioni e delle revoche o declaratorie di decadenza;
 - c) dei provvedimenti concernenti rappresentanti o dipendenti comunali;
 - d) dei provvedimenti inerenti l'assunzione dei mutui, dei bilanci preventivi e consuntivi;
 - e) degli atti relativi ad imposte e tasse, rette e tariffe;

 - f) degli atti a tutela delle minoranze etniche o religiose.
3. Hanno diritto di esprimere il voto con referendum i cittadini nelle liste elettorali del Comune.
4. Il quesito del referendum deve essere formulato in modo chiaro e univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio, (con eccezione di quanto previsto dal comma 2).
5. Sull'ammissibilità del referendum si pronuncerà il Consiglio Comunale, sentito il parere del Difensore Civico;
6. Quando il referendum sia stato indetto il Consiglio Comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che con deliberazione approvata dai 4/5 dei consiglieri assegnati, il Consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.
7. Il referendum non può avere luogo in coincidenza di altre operazioni di voto.
8. Non è previsto più di un turno referendario nel corso dell'anno. In tale occasione si potranno tenere consultazioni in ordine a più quesiti.

Art. 15

Referendum consultivo

1. Il Sindaco procede all'indizione del referendum consultivo quando lo richieda il Consiglio Comunale con deliberazione approvata dai 2/3 dei consiglieri assegnati, oppure un numero di cittadini pari al 15% della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento.

Art. 16

Referendum propositivo

1. Il Sindaco indice referendum popolare propositivo, deliberato dal Consiglio Comunale, quando sia stata depositata presso la segreteria generale una richiesta formulata da tre promotori ed accompagnata da una relazione illustrativa che rechi almeno un numero di

sottoscrizioni pari al 15% della popolazione residente risultante dall'ultimo censimento, legalmente raccolte nei tre mesi precedenti tra le persone indicate ai punti a) e b) dell'art. 6 del presente statuto.

Art. 17

Effetti del referendum

1. I referendum saranno considerati validi se alla consultazione avrà partecipato almeno il 50% + 1 degli aventi diritto.
2. Il referendum ha esito positivo allorchè i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei votanti, altrimenti è dichiarato respinto.
3. In caso di esito positivo il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 18

Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione dei contraddittori, delibera la costituzione del Comune in giudizio, nonchè, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 19

Difensore civico

1. Il Comune di Calliano si avvale delle funzioni del Difensore Civico in base ad apposita convenzione per l'estensione dell'attività del Difensore Civico della Provincia Autonoma di Trento agli atti ed ai procedimenti del Comune stesso.

TITOLO TERZO

GLI ORGANI DEL COMUNE

Art. 20
Organi del Comune

1. Gli organi di governo del Comune sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Le funzioni e le responsabilità degli Organi di governo sono disciplinate dalla Legge e dal presente statuto.

CAPO 1° IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 21

1. Il Consiglio comunale, diretta espressione della comunità locale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Comune e svolge la sua attività individuando ed interpretando gli interessi della comunità, improntando la propria azione a criteri di trasparenza.
2. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge regionale.
3. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili;
4. Il Consiglio esercita i poteri che gli sono conferiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, e adotta i relativi provvedimenti. Svolge inoltre tutte le funzioni previste dalla legge.

Art. 22

I consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Ogni consigliere entra in carica all'atto della proclamazione, o in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I consiglieri comunali, anche singolarmente, esercitano il diritto di iniziative nelle materie di competenza del Consiglio e possono formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni su tutte le attività dell'Amministrazione.
4. Nell'esercizio del potere di iniziativa, i consiglieri hanno diritto di chiedere e di ottenere dagli uffici del Comune, tutte le notizie e le informazioni nonchè copie di atti e documenti utili all'espletamento del proprio mandato.
5. Su richiesta di un quinto dei consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro 15 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

6. Ai consiglieri comunali, su proposta del Sindaco, possono essere affidati, dal Consiglio comunale, specifici incarichi.

I consiglieri incaricati riferiscono al Consiglio comunale, e possono essere chiamati a riferire in Giunta sull'attività da loro svolta.

Art. 23

Decadenza - Dimissioni

1. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

Le giustificazioni vanno presentate in forma scritta agli uffici comunali entro il giorno previsto per la seduta del Consiglio medesimo.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio.

Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surroga che deve essere adottata entro 15 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 24

Procedure di convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la formulazione dell'ordine del giorno.

2. Il regolamento stabilisce termini e modalità per la convocazione del Consiglio.

3. Nelle riunioni ordinarie del Consiglio le proposte di deliberazione hanno di norma priorità di trattazione sulle interrogazioni e mozioni.

4. Gli assessori non consiglieri hanno diritto, e se richiesti obbligo, di partecipare alle adunanze del Consiglio, con pieno diritto di parola, ma senza diritto di voto.

5. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Consorzi, Commissioni, nonché esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza.

Art. 25

Commissioni di studio e indagine

1. Il Consiglio comunale può nominare nel suo seno Commissioni speciali anche con componenti esterni al Consiglio, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza che non rientrano nelle competenze ordinarie delle Commissioni permanenti.

All'atto della nomina viene definito il compito da svolgere e il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

Le Commissioni sono istituite quando lo delibera la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 26

Indennità di carica

Ai consiglieri spetta una indennità di presenza per la partecipazione alle sedute in misura di Lire 50.000 (cinquantamila).

Art. 27

Regolamento

1. Il Consiglio disciplina con Regolamento lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie potestà e funzioni, nonché i poteri, l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni, perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

2. Il Consiglio comunale approva entro 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

CAPO 2° LA GIUNTA E IL SINDACO

Art. 28

La Giunta

1. La Giunta, organo esecutivo dell'Amministrazione, attua gli indirizzi generali adottati dal Consiglio, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi, e svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, scegliendoli fra i consiglieri eletti e i cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere. Tra gli assessori consiglieri il Sindaco sceglie un Vicesindaco.

3. Gli assessori non possono superare il numero di quattro. Di questi, gli assessori non consiglieri non possono superare il numero di due.

4. Il Sindaco, della nomina dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

5. Gli assessori non consiglieri hanno diritto di partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio; devono partecipare alle sedute consiliari nel cui ordine del giorno siano iscritte mozioni, interrogazioni o interpellanze riguardanti le attribuzioni delegate loro dal Sindaco.

6. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.

Art. 29

Deliberazioni della Giunta

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può ammettere alle stesse persone non appartenenti al collegio.
3. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni.
Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco o dei singoli assessori.
Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
5. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale che ha il compito di rendere pareri tecnico-giuridici e di stendere il verbale della seduta.

Art. 30

Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è membro del Consiglio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede la Giunta nonché il Consiglio comunale.
Promuove e coordina l'azione dei singoli assessori indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune impartendo a tal fine direttive al Segretario comunale.
3. Il Sindaco esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti.
4. Egli può conferire specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge o lo Statuto rinvia alla sua competenza.
5. Agli assessori può delegare funzioni di indirizzo e di controllo; può altresì essere delegata la firma di atti, specificatamente indicati nell'atto di delega, anche per categorie, che la legge o lo Statuto riservano alla competenza del Sindaco.
Le deleghe sono comunicate al Consiglio comunale nella seduta successiva alla data del loro conferimento.
7. Il Sindaco può sospendere l'adozione di atti specifici delegati a singoli assessori, assumendoli direttamente dopo averli sottoposti all'esame della Giunta Comunale.
8. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Il Sindaco nomina inoltre i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 22 L.R. 4.1.1993 n. 1, dal presente Statuto e dai regolamenti comunali.

Art. 31

Il Vice Sindaco

1. Il documento programmatico contiene la previsione che ad un assessore sia conferita la qualifica di Vice Sindaco, il quale sostituirà il primo cittadino in via generale, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza o impedimento.
2. L'assessore che assume la qualifica di Vice Sindaco deve essere consigliere comunale.
3. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni di primo cittadino sono esercitate dall'assessore più anziano di età.

Art. 32

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri.
La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.

Art. 33

Dimissioni - Impedimenti - Rimozione

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco.
3. Le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco o dall'Assessore anziano, in caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco.
4. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono irrevocabili.

TITOLO QUARTO

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 34

Organizzazione degli uffici. Principi.

1. Gli uffici ed i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, trasparenza ed accessibilità, secondo principi di professionalità e responsabilità.
2. Il regolamento di organizzazione e del personale determina le strutture ed i procedimenti idonei a concretizzare i principi ed i criteri di cui al precedente comma, tenendo conto delle esigenze dell'utenza, della massima valorizzazione delle risorse umane e della necessaria elasticità organizzativa.
3. Il regolamento, nel rispetto delle leggi e dello statuto, definisce:
 - a) l'articolazione degli uffici e relative funzioni, tenendo presente la seguente suddivisione degli uffici in Segreteria, Anagrafe, Ragioneria, Ufficio Tecnico e Biblioteca;
 - b) le dotazioni organiche dei medesimi distinte per livelli funzionali e profili professionali;
 - c) i requisiti richiesti e le modalità di accesso alle singole posizioni lavorative;
 - d) le procedure di assunzione e cessazione dal servizio;
 - e) i diritti, i doveri e le sanzioni disciplinari.
4. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni, del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
5. Il Comune riconosce le organizzazioni rappresentative dei propri dipendenti quali interlocutori nelle materie concernenti il personale e l'organizzazione del lavoro, secondo quanto previsto dalla legge e dagli accordi di lavoro.

Art. 35

Collaborazioni esterne.

1. Con norme regolamentari l'Amministrazione può disciplinare forme di collaborazione esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzione a termine.
2. Tali collaborazioni possono essere attivate qualora vi siano motivi di funzionalità o di particolare urgenza degli obiettivi prefissati.
3. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione devono stabilire:

- la durata, la quale comunque non potrà essere superiore alla durata del programma;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura del rapporto.

Art. 36

Il Segretario Comunale.

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, dal quale riceve direttive, ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune, e quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.
3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, avvalendosi degli uffici competenti; accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo agli atti di competenza del Comune, il responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
4. Spetta in particolare al segretario comunale, con le modalità ed i limiti stabiliti nel regolamento:
 - predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di Governo indirizzando e coordinando il lavoro dei servizi Segreteria-Anagrafe-Ragioneria-Ufficio Tecnico-Biblioteca;
 - formulare, avvalendosi dell'Ufficio Ragioneria, gli schemi dei bilanci di previsione e consuntivi;
 - organizzare sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dall'Amministrazione comunale.
5. Il Regolamento di contabilità determina l'ambito della gestione degli uffici o servizi comunali assegnato al segretario.
6. Il Segretario presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti, secondo le disposizioni del regolamento.

7. Le commissioni di gara sono presiedute dal segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
Qualora il segretario comunale non possa presiedere la gara, svolgendo in essa funzioni di ufficiale rogante, la commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.
8. I contratti sono stipulati dal segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità. Qualora il segretario comunale non possa stipulare il contratto, svolgendo in relazione ad esso le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un assessore da lui delegato.

TITOLO QUINTO

ORGANIZZAZIONE FINANZIARIA

Art. 37

Criteria generali

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse, proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari.

Art. 38

Ordinamento contabile del Comune.

1. L'ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune, nonchè dalle altre disposizioni comunali che regolano la materia, nel rispetto delle leggi statali, regionali e provinciali espressamente rivolte agli enti locali e in conformità delle norme del presente statuto.

Art. 39

Bilancio e programmazione

1. Nell'ambito degli strumenti di previsione contabile l'impiego delle risorse è legittimato dal bilancio annuale di previsione.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza e di cassa osservando i principi stabiliti dalla legge (universalità, integrità, pareggio economico e finanziario) ed è approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
3. La definizione delle previsioni di entrata e di spesa è individuata in coerenza con gli indirizzi di programmazione economico-finanziaria. A tal fine, la Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio, corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal progetto di bilancio pluriennale.
4. La relazione previsionale e programmatica deve contenere in allegato: l'analisi dello stato delle strutture e del personale al 30 giugno di ogni anno, i vuoti d'organico, i programmi per le nuove assunzioni di ruolo e a tempo determinato, i programmi per la formazione del personale, i programmi per l'innovazione tecnologica e organizzativa, e lo stato di applicazione del contratto di lavoro per i dipendenti.
5. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

Art. 40

Gestione del patrimonio.

1. Il Consiglio determina, con apposito regolamento, le modalità di utilizzazione dei beni comunali.
2. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, deve essere redatto un apposito inventario.
3. La corretta tenuta dell'inventario, le successive aggiunte o modificazioni, la conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio è effettuata dall'ufficio ragioneria.
4. L'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni mobili e immobili sono deliberate rispettivamente dalla Giunta e dal Consiglio comunale.
5. L'acquisizione, la gestione, l'alienazione dei beni costituenti il patrimonio comunale avviene secondo le modalità e nelle forme previste nell'apposito regolamento di contabilità.

Art. 41

Contabilità economica.

1. E' istituito il controllo economico interno con lo scopo di verificare l'efficienza, la produttività e l'economicità di gestione.
2. Il controllo assume le risultanze della "contabilità, economica", organizzato per centri di costo, nonché procedure e atti da definirsi con il regolamento di contabilità.

Art. 42

Presentazione al Consiglio.

1. Tenuto presente che il bilancio va presentato nei termini previsti dalla legge 4 gennaio 1993, n. 1, al fine di consentire il più ampio dibattito, il bilancio preventivo, quello consuntivo, e i loro allegati sono illustrati dalla Giunta ai capi gruppo consiliari almeno 15 giorni prima della data prevista per la seduta del Consiglio che procederà alla discussione del documento.

Art. 43

Revisore dei conti.

1. Il revisore dei conti, scelto tra gli iscritti nel ruolo ufficiale dei revisori dei conti o tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o nell'albo dei ragionieri, viene eletto dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri.
2. Il revisore, nell'esercizio delle sue funzioni ha diritto di accesso agli atti e ai documenti del Comune ed ha facoltà di partecipazione, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio Comunale.
3. Il revisore, oltre ad esercitare la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente svolge funzioni propositive e collaborative per contribuire ad elevare l'efficienza, la produttività e l'economicità di gestione.
4. In particolare fornisce al Consiglio elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del consiglio medesimo.
5. Le sue funzioni sono disciplinate dal regolamento.

TITOLO SESTO

SERVIZI PUBBLICI E FORME COLLABORATIVE

Art. 44

Servizi pubblici locali.

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

Art. 45

Nomina e revoca organi delle istituzioni

1. Quando siano istituite aziende o istituzioni, il Presidente è nominato dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio.
2. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da un numero di componenti non inferiore a 2 e non superiore a 4, con gli stessi criteri previsti per il Presidente.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica sino al rinnovo del Consiglio. Esso esercita le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
4. Lo statuto dell'azienda determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione da parte del Consiglio Comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.
5. Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'istituzione. Sono approvati dal Consiglio Comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e gli altri atti stabiliti dal regolamento.

6. La Giunta effettua specifici controlli sull'operato degli Organi delle Aziende e delle Istituzioni, riferendone al Consiglio comunale in sede di approvazione del conto consuntivo.

7. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Consiglio comunale può, sulla base di una mozione presentata da almeno due quinti dei consiglieri in carica, con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune, revocare il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione.

Deve contestualmente procedere alla nomina dei nuovi amministratori.

Art. 46

Strumenti di controllo della funzionalità dei servizi pubblici.

1. Il Comune deve provvedere all'organizzazione dei servizi in modo da assicurare la piena funzionalità e l'effettività delle prestazioni in favore di tutti coloro che si trovino nel territorio comunale o che abbiano titolo ad utilizzarli, agevolandone la fruizione alle persone più svantaggiate.
2. L'Amministrazione indice annualmente e comunque prima dell'approvazione del bilancio, una Conferenza dei Servizi che, convocata dal Sindaco, fa il bilancio ed una verifica della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi.
3. Alla Conferenza partecipano, con proprie relazioni, le associazioni e le organizzazioni interessate.
4. Le conclusioni della Conferenza sono portate all'attenzione del Consiglio comunale.

Art. 47

Forme di collaborazione.

1. Ai fini della promozione, dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e soggetti privati anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse.
2. Il Comune collabora con lo Stato, con la Comunità economica europea, con la Regione, con la Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materia interessanti la comunità locale al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 1

Revisione dello Statuto comunale.

1. L'iniziativa della revisione dello statuto comunale appartiene a ciascun consigliere comunale e alla giunta.
2. Prima di essere poste in discussione dal Consiglio comunale le proposte di revisione dello statuto devono essere affisse all'albo per un termine minimo di venti giorni.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
4. Una specifica iniziativa di revisione statutaria che sia stata respinta dal consiglio comunale non può essere riproposta se non è decorso un anno dalla deliberazione consigliere di rigetto.

Art. 2

Verifica dello statuto.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, il consiglio comunale promuove una riunione straordinaria per la verifica della sua attuazione.

Art. 3

Regolamenti.

1. Il Consiglio comunale approva, nei modi previsti dall'art. 3 comma 2 della L.R. 4 gennaio 1993 n° 1/93 i regolamenti di attuazione dello statuto. I regolamenti per i quali non è previsto un termine di legge sono deliberati entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello statuto.
2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti si applica, in quanto compatibile la disciplina vigente.
3. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione in idonei locali del Comune per la loro libera consultazione, i seguenti atti:
 - a) lo Statuto;
 - b) i regolamenti;
 - c) il bilancio ed i documenti annessi;
 - d) il piano urbanistico ed ogni altro atto di programmazione e pianificazione del Comune;

e) ogni altro atto che in base a delibera del Consiglio Comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.

Art. 4

Sopravvenienza di leggi.

1. Il Consiglio comunale in caso di sopravvenienza di leggi statali e regionali o provinciali incompatibili con lo statuto o con regolamenti del Comune, dovrà portare a questi i necessari adeguamenti entro 60 giorni dalla loro entrata in vigore.

Art. 5

Pubblicità.

1. Lo statuto e le sue modificazioni, oltre alle forme di pubblicità stabilite dalla legge, sono soggetti a forme di pubblicità, disciplinate dal Consiglio comunale al fine di agevolarne l'effettiva conoscenza.